

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL DECRETO N. __8069/2022__ EMESSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS - IN DATA ____ 10 ottobre 2022____ CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI CHE SIANO utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito impugnate con i motivi aggiunti TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO RESISTENTE.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso e dei Motivi Aggiunti:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n. 6260/2022

2. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :

Parte ricorrente:

Doriana Pugliese

Parti intimare:

Ministero dell'istruzione, Commissione nazionale nominata ex D.M. 326/2021, Commissione concorso classe A11 Regione Puglia e Ufficio scolastico regionale Puglia, Giovanni Brescia

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati col ricorso:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. Provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in esito alla prova scritta del 4 Aprile 2022, di esclusione dal concorso e mancata ammissione alla prova orale e di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi sconosciuti, adottati a carico della ricorrente per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino Regione Puglia, di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al

reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23

2. Nonché di tutti i Provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali è stato attribuito il punteggio di valutazione per punti 68 alla prova scritta della ricorrente del 4 Aprile 2022 ed i singoli punteggi per il voto “0” per le Domande ambigue 2 (questione meridionale) 22 (Eritto) 36 (Satyricon) 25 – 32 (Catullo) 39 (Ungaretti) 29 (Cicerone) del Quiz somministrato alla ricorrente nella parte in cui hanno determinato la non ammissione e sono errati, nonché della stessa determinazione/esito di non ammissione contenuti nel documento comunicato alla ricorrente e pubblicato in data 14 APRILE 2022 attraverso l'inserimento del file Pdf sulla piattaforma Polis - Istanze online, nonché per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente.
3. Della graduatoria/elenco degli ammessi, di estremi sconosciuti, per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino Regione Puglia, di cui allo stesso concorso pubblico ordinario, di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale, nonché per gli stessi motivi del provvedimento/avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia prot. N. 12649/ 5 aprile 2022 di pubblicazione dell'elenco dei candidati che sono ammessi a sostenere le prove orali nella parte in cui esclude chi ricorre e prot. N. 12252/2022 di avvio delle convocazioni per l'orale ed estrazione della lettera.
4. Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Bando D.D. del Ministero dell'istruzione del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, anche per come sia stato illegittimamente modificato nella disciplina relativa alla prova scritta e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun

modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente nonostante le domande ambigue n. 2 (questione meridionale) 22 (Eritto) 36 (Satyricon) 25 – 32 (Catullo) 39 (Ungaretti) 29 (Cicerone) del Quiz somministrato alla ricorrente senza aver riesaminato l'intera procedura.

5. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta e/o di riesame della prova, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale. Ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione ed i Verbali e provvedimenti di adozione dei Quadri di riferimento per la classe A011, nella parte in cui divergono dalle indicazioni degli stessi Quadri.
6. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento e per l'annullamento degli stessi quesiti ambigui già supra citati del Quiz somministrato alla ricorrente, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre e nella parte in cui sono ambigui, errati e ultronei rispetto ai programmi concorsuali.
7. Nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.
8. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti di riesame emessi dal Ministero dell'Istruzione per le classi di concorso A060 e AdMM per

il Sostegno nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento non riesaminano le prove impugnate e contengano la determinazione di mancato riesame dei quiz ambigui già indicati relativamente alla classe di concorso in questione, nonché dei provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché per l'annullamento della nota prot. N. 8472 del 19 aprile 2022 nella parte in cui non riesamina la prova in questione.

9. Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione il Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; nonché Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 2 (questione meridionale) 22 (Eritto) 36 (Satyricon) 25 – 32 (Catullo) 39 (Ungaretti) 29 (Cicerone) attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell'Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l'annullamento del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al

reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022.

10. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8/10/2022 la ricorrente ha agito per l'annullamento

1. Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia prot. N. 29958 datato 13 Luglio 2022 successivamente conosciuto e decreto prot. n. AOODRPU/29881 del 12.7.2022 con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito per la Regione PUGLIA di approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21

aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nonché per l'annullamento della allegata graduatoria dei vincitori per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino, nella parte in cui esclude ancora il ricorrente.

2. Nonchè per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresa la relazione prot. 30644 – RM0526529-2022AAOORM-006-33016REG1660921733197 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, e gli allegati provvedimenti, depositati in data 31 agosto 2022 nel processo, nella parte in cui contenga il provvedimento sfavorevole di riesame della posizione concorsuale qui rappresentata, con cui il Ministero torna a rinnovare le determinazioni lesive già impugnate relativamente ai quiz contestati e autorizzare l'operato svolto, i quiz somministrati, l'attribuzione del punteggio lesivo per il ricorrente ed il prosieguo del concorso nel senso della esclusione del ricorrente . Ivi compresi . tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di cui al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz con particolare riferimento alla somministrazione del quiz relativo alla domanda su Ezio Raimondi che ha inevitabilmente viziato la somministrazione della prova scritta per essere illegittimamente un quiz estraneo al programma e ai quadri di riferimento già preliminarmente predisposti. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Sintesi dei Motivi di ricorso :

- I. **Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA' DEI QUESITI.** In relazione al procedimento impugnato si lamenta, anzitutto, la natura ambigua di numerose tra le domande della prova a quiz che sono state somministrate. Ne abbiamo già illustrato in fatto i numerosi aspetti di incongruità e se ne lamenta

appunto l'illogicità e la manifesta incongruenza tali da aver ingiustamente determinato l'esito dell'esame.

II. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost. Altro profilo da lamentare è la violazione sotto diversi aspetti dei principi del giusto procedimento di cui alla Legge n. 241/90. Le modalità descritte, l'ambiguità ed erroneità dei quiz comportano la violazione del principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, 27 principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati. Per cui, anzitutto con l'art. 12, intitolato "trasparenza amministrativa" si vuole che "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...." (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017).

III. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 1 E 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS; ART. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro.- ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO, ERRORE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DELL'ISTRUTTORIA, DELLA MOTIVAZIONE.- ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. Disparità di trattamento del mancato riesame.

Ulteriore profilo di illegittimità della esclusione di chi ricorre è la gravissima e palese disparità di trattamento che emerge dal mancato riesame della prova e delle sue modalità. Ricordiamo a questo proposito che una delle avvertenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, espressa nel parere N. 65/2021 era stata appunto di correggere quella sorta di estraneità che i programmi presentavano rispetto all'effettivo profilo del docente di scuola secondaria.

IV. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà. Ulteriore profilo di illegittimità è da ravvisare nella illegittima modalità di utilizzazione del meccanismo informatico di correzione. Anche stavolta questa difesa non rinuncia a non osservare come l'inserimento delle procedure informatiche sia stato armonizzato male con i principi della corretta azione amministrativa. Davanti alle avvertenze del Consiglio Superiore della pubblica istruzione circa la possibile erroneità delle modalità di selezione, l'attività della Commissione esaminatrice appare del tutto nulla, manca ogni riesame ogni reale valutazione della prova scritta da parte di questa Commissione che si è limitata a recepire un conteggio meccanico del sistema informatico e avrebbe invece potuto e dovuto meglio integrare la propria attività con quella del mero computer, quanto meno in fase di riesame.

Sintesi dei Motivi di impugnazione dei Motivi Aggiunti:

1. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA' DEI QUESITI. La graduatoria e i provvedimenti impugnati confermano e rinnovano la violazione dei principi fondamentali del pubblico concorso e del procedimento amministrativo e illegittimamente fanno emergere il mancato completo riesame ad oggi della vicenda ricostruita in fatto, nonché l'illegittimità della attività di ratifica e autorizzazione di quell'illegittimo operato

attuata tramite i provvedimenti qui impugnati, gli errori o quanto meno comprendere i motivi logico giuridici di questo rifiuto, fino a subire il danno gravissimo di vedersi ancora esclusi ingiustamente dal concorso. Si torna a lamentare, pertanto, la natura ambigua di numerose tra le domande della prova a quiz che sono state somministrate, l'illogicità e la manifesta incongruenza tali da aver ingiustamente determinato l'esito dell'esame, nonché l'estraneità al programma.

2. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL D.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost. (quiz Ezio Raimondi estraneo ai quadri di riferimento – illegittima della valutazione e della motivazione di esclusione) La graduatoria impugnata e i provvedimenti autorizzativi e applicativi non fanno altro che ratificare illegittimamente l'operato già impugnato. Mentre non è dubitabile la violazione sotto diversi aspetti dei principi del giusto procedimento di cui alla Legge n. 241/90, ci si chiede come abbia potuto la Commissione esaminatrice a valutare legittimamente la prova di chi ricorre se il quiz di Ezio Raimondi non era neanche nei quadri di riferimento.

3. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 1 E 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS; ART. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro.- ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO, ERRORE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DELL'ISTRUTTORIA, DELLA MOTIVAZIONE.- ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. Disparità di trattamento del mancato riesame. La relazione impugnata rinnova l'ulteriore profilo di illegittimità della esclusione di chi ricorre è la gravissima e palese disparità di trattamento che emerge dal mancato riesame della prova e delle sue modalità. Ricordiamo a questo proposito che una delle avvertenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, espressa nel parere N. 65/2021 era stata appunto di correggere quella sorta di estraneità che i programmi presentavano rispetto all'effettivo profilo del docente di scuola secondaria

4. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale –

CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà. Altro profilo che rimane illegittimamente non sanato e torna ad essere ingiustamente confermato dall'operato della P.A. è quello relativo alle modalità informatiche adottate dal Miur. L'amministrazione nella sua memoria evidenzia che la responsabilità della redazione delle prove scritte è assegnata alla sola Commissione nazionale e che l'attività della Commissione esaminatrice (giudicatrice) (definita dal citato D.M. n.326/2021 articolo 7, comma 2) è distinta da quella assegnata alla Commissione nazionale (articolo 7, comma 1), viene anche detto che non è previsto alcun rapporto tra i due organismi. L'Amministrazione ricorda anche che in questo impianto vi è l'uso puramente strumentale delle modalità informatiche, adottate ai soli fini della riservatezza dell'operato della Commissione e della secretazione dei quesiti delle prove scritte, ma questa difesa immagina anche che le modalità automatizzate siano state finalizzate anche al calcolo informatico dei voti attribuiti alle risposte che la piattaforma già considerava esatte. La graduatoria qui impugnata e la relazione fornita dall'amministrazione fanno ritenere non sanati i profili già impugnati che tornano ad essere così rinnovati in questa sede.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito impugate con i motivi aggiunti

5. **Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dal Decreto 8069/2022

emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis su ricorso r.g. n. 6260/2022 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio, sez. III bis.